

*Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Produzione della Single Customer View.*

Rapporto n. 11/2018

GRUPPOMONTEPASCHI

Firenze, 10 agosto 2018

Ufficio Internal Audit

- 1 Overview
- 2 Obiettivi e Metodologia
- 3 Executive Summary
- 4 Conclusioni

1 Overview

ANAGRAFICA INTERVENTO

Intervento: : Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Produzione della Single Customer View.

Responsabile Audit Team: Francesco Porfidia

Obbligatorietà: SI

Unità Auditata: Ufficio Amministrazione e Bilancio

Tipologia di Intervento: Straordinario – Settoriale - In loco

ESITO INTERVENTO

GRADE COMPLESSIVO INTERVENTO

Rating 1 (VERDE)	Rating 2 (GIALLO)	Rating 3 (ARANCIONE)	Rating 4 (ROSSO)
---------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

La scala di valutazione si articola su quattro livelli a criticità crescente: Rating 1 (VERDE), Rating 2 (GIALLO), Rating 3 (ARANCIONE), Rating 4 (ROSSO).

FATTORE CAUSALE	DISTRIBUZIONE DEI GAP PER RILEVANZA		
	ALTA	MEDIA	BASSA
Risorse	-	-	-
Processi	-	-	-
Sistemi	-	-	-
Totale	0	0	0

PRECEDENTI INTERVENTI DI REVISIONE

AMBITO INTERVENTO	PERIODO DELLA VERIFICA	N. RAPPORTO	GRADE INTERVENTO
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Produzione della Single Customer View	Settembre 2017	15/2017	Rating 1 VERDE

2 Obiettivi e Metodologia

Il Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 ha recepito nel ns. ordinamento la Direttiva sui Sistemi di Garanzia dei Depositi (2014/49/UE/DGSD); ha confermato la tutela dei depositanti fino ad € 100.000 ed ha ridotto i tempi per il rimborso a 7 giorni lavorativi.

Il rispetto dei termini di rimborso impone una pianificata ed ordinata azione tra tutti i soggetti coinvolti.

L'art. 31 comma 7 dello statuto del Fondo dispone che la capacità delle consorziate di produrre lo strumento "Single Customer View" in conformità alle istruzioni del fondo stesso, almeno trimestralmente, sia accertata dalla funzione di Internal Audit della banca ogni anno.

Dell'accertamento è data evidenza al Consiglio d'Amministrazione ed il rapporto è trasmesso al Fondo in presenza di anomalie concernenti la produzione della SCV.

Il FITD, inoltre, ha avviato nel corso del 2017 un programma di stress test, in attuazione della disciplina di cui all'art. 96 bis.3 comma 1 lett. b) del TUB, introdotto a seguito del recepimento della direttiva 2014/49/UE, mirati a valutare la capacità:

- dei sistemi di garanzia dei depositi ad effettuare interventi a favore delle banche in crisi;
- delle banche di produrre la Single Customer .

Gli esercizi di stress test, soprattutto in relazione alla capacità di produrre la SCV, proseguiranno anche nel 2018.

La direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (2014/49/UE – DGSD), recepita nel nostro ordinamento, ha confermato la tutela dei depositanti fino a 100.000 euro e ridotto i tempi per il rimborso a 7 giorni lavorativi dai 20 previsti in precedenza.

Per effettuare il rimborso nei tempi previsti dalla normativa, è necessario disporre della posizione aggregata per depositante (SCV) e di una procedura definita in modo dettagliato e chiaro, in cui siano pianificate in modo ordinato le attività dei vari soggetti coinvolti nell'attività di rimborso.

La tempestività delle azioni e la completezza delle informazioni sono elementi essenziali per minimizzare il rischio operativo a carico del Fondo, riconducibile al non rispetto della tempistica per il payout.

In base alle nuove norme, le banche consorziate, in caso di rimborso dei depositanti, devono essere in grado di produrre e rendere prontamente disponibile al Fondo un flusso informativo con le posizioni aggregate per depositante, in base alle Istruzioni fornite dal Fondo.

È, altresì, disposto che i sistemi di garanzia dei depositi possano richiedere tale flusso informativo alle banche, ogni qual volta sia necessario per l'effettuazione di prove di stress della propria capacità di effettuare le operazioni di rimborso.

L'invio della posizione aggregata per depositante, pertanto, non deve avvenire secondo una prestabilita frequenza. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo delle banche di inviare al Fondo la base contributiva con cadenza trimestrale, secondo l'attuale sistema delle scadenze definito dallo Statuto.

Le banche consorziate, pertanto, segnalano attualmente al FITD il totale dei Fondi Rimborsabili (FR), ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) dello Statuto del Fondo.

L'ammontare complessivo dei fondi rimborsabili (depositi protetti) della banca individua l'aggregato denominato Base Contributiva (BC) sul quale sono effettuati i calcoli per le quote di contribuzione ordinarie, straordinarie e aggiuntive (artt. 21-23 dello Statuto), nonché per le quote relative alle spese di funzionamento (art. 25 dello Statuto).

Al fine della presente verifica si è proceduto con l'acquisizione dei moduli di segnalazione della base contributiva (Mod.Segn_F10-BC) dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio: inerenti al 31 dicembre 2017 e 31 marzo 2018: non sono presenti fondi rimborsabili come previsto dal FITD.

Anche gli approfondimenti inerenti le voci 10 e 20 del Bilancio della Banca chiuso al 31 dicembre 2017 confermano la mancata presenza di fondi rimborsabili.

Non sono presenti, presso MPS CS, fondi rimborsabili oggetto di tutela del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, pertanto, non vi è per la banca necessità di produzione della Single Customer View ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 31 comma 7 dello Statuto del Fondo.

Sarà fornita, come previsto dallo Statuto del Fondo, informativa al riguardo al Consiglio d'Amministrazione.